



COMUNE DI CASIGNANA
CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
PIAZZA MUNICIPIO – 89030 CASIGNANA (RC)
TEL. 0964/957007 –
PEC: protocollo.casignana@asmepec.it

ALLEGATO C)

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASIGNANA E L'ESERCIZIO COMMERCIALE
..... PER L'UTILIZZO ED IL RIMBORSO DEL BUONO SPESA
COMUNALE A FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE

TRA

Il Comune di CASIGNANA Codice fiscale 81001110808, nella persona di che interviene al presente atto in qualità di

E

L'Esercizio commerciale con sede in Via
P.IVA....., nella persona di che interviene al presente atto in qualità di..... in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n 68 del 09/06/2016 di approvazione del Regolamento per l'erogazione di buoni spesa

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA' DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione ha per oggetto l'utilizzo dei Buoni Spesa Comunali per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali convenzionati. Le parti danno atto che la prestazione fiscale intercorre esclusivamente tra il soggetto privato e l'acquirente dei beni.

L'esercente commerciale potrà fornire gratuitamente generi alimentari per una somma superiore del 5% rispetto al valore del buono, dando atto che gli aumenti, rispetto al valore del buono, riconosciuti dall'esercizio commerciale, saranno sottoposti alla disciplina di deduzione fiscale di cui all'articolo 66 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, (v. in particolare comma 2 “...Per le erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, effettuate nell'anno 2020 dai soggetti titolari di reddito d'impresa, si applica l'articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133. Ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, le erogazioni liberali di cui al periodo precedente sono deducibili nell'esercizio in cui sono effettuate.”)

ART. 2 – MODALITA' DI UTILIZZO

I buoni spesa del valore di euro venticinque (€25,00) sono rilasciati dal Comune di; potranno essere spesi anche cumulativamente presso l'esercizio convenzionato.

ART. 3 – MODALITA' DI RIMBORSO

Il buono spesa è rimborsato all'esercizio commerciale per il valore nominale dello stesso a fronte di presentazione al Comune di apposito rendiconto, unitamente al modello riepilogativo predisposto dall'ufficio, con allegati i buoni spesa in originale per cui il rimborso è richiesto, e previa verifica della regolarità della documentazione presentata, mediante bonifico su c.c. indicato. Il titolare dell'esercizio commerciale convenzionato si impegna a consegnare tutta la documentazione necessaria ai fini del rimborso all'ufficio protocollo del Comune entro il 15 del mese successivo all'utilizzo dei buoni.

ART. 4 – CONDIZIONI

I buoni spesa sono cumulabili, sono personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare indicato sullo stesso buono), non trasferibili, nè cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante.

ART. 5 – BENI ACQUISTABILI CON IL BUONO SPESA

Con il buono spesa possono essere acquistati prodotti delle seguenti categorie merceologiche:

1. prodotti alimentari e bevande analcoliche, ad esclusione di quelle evidenziate nell'allegato
2. prodotti per la pulizia della casa
3. prodotti per l'igiene personale

E' in capo all'esercizio commerciale la verifica del corretto utilizzo del buono da parte dell'utente accertando l'identità del beneficiario e verificando che i prodotti acquistati rientrino tra quelli ammessi.

ART. 6 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione ed ha validità sino a tutto il mese di Aprile 2020.

ART. 7 – RISERVATEZZA DEI DATI

L'esercizio commerciale, nell'ambito della realizzazione del servizio in argomento, è tenuto al rispetto della normativa in materia di privacy, ai sensi del Decreto Lgs. 196/2003 e s.m.i..

ART. 8 – CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale effettua controlli sul corretto utilizzo dei buoni spesa nel rispetto dei criteri e modalità indicati nella presente convenzione, riservandosi la facoltà di non riconoscere il rimborso al commerciante per prodotti venduti non conformi a quanto indicato all'art.5, così come di interrompere il servizio per il beneficiario del buono.

ART. 9 – CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie tra le parti inerenti l'esecuzione della presente convenzione sarà competente il Tribunale di Locri, restando espressamente esclusa ogni forma di arbitrato.

ART. 10 – DOMICILIO

Per ogni effetto di legge, i contraenti eleggono domicilio presso la sede municipale di Casignana.

ART. 11 – SPESE CONVENZIONE

Tutte le spese inerenti e derivanti dalla presente Convenzione sono a carico dell'esercizio commerciale convenzionato. La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi dell'art 6, comma 2 del D.P.R. 131/1986.

ART. 12 – NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme del Codice Civile.

Letto, confermato, sottoscritto

I

Il Comune di CASIGNANA_____

L'Esercizio Commerciale _____

Allegato allo schema di convenzione

CONVENZIONE PER L'UTILIZZO ED IL RIMBORSO DEL BUONO SPESA COMUNALE A FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE

ELENCO PRODOTTI ESCLUSI DALLA CONVENZIONE

Sono tutti i prodotti non di primaria necessità, quali, a titolo esemplificativo:

- 1 – Bevande alcoliche
- 2 – Bevande analcoliche quali bibite e energy drinks
- 3 - Popcorn, patatine
- 4 – Salse e condimenti tipo ketchup, maionese, senape
- 5 - Cartoleria
- 6 - Stoviglie e accessori per la cucina
- 7 - Prodotti per gli animali
- 8 - Prodotti per il giardinaggio
- 9 - Prodotti per la cura della persona quali abbigliamento e/o calzature
- 10 - Tabacchi